

Häufige Fragen und Antworten zu den Aktionslinien A und B - PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1

Stand: 03.02.2022

Die Fragen und Antworten stammen aus dem Videocall vom 31.1.2022 zwischen den drei Landeskulturabteilungen, dem Südtiroler Gemeindenverband und den verschiedenen Gemeinden Südtirols und aus der Homepage des Kulturministeriums Italia Domani. Die Fragen und Antworten werden abwechselnd in deutscher und italienischer Sprache beantwortet. Für weitere Informationen siehe Beschluss der Landesregierung vom 11. Jänner 2022. Erläuterungen erteilt auch die Abteilung Deutsche Kultur (Tel. 0471 413310 oder kulturabteilung@provinz.bz.it)

Wir empfehlen den Gemeinden regelmäßig die Internetseite Italia domani (<https://italiadomani.gov.it/it/home.html>) zu konsultieren, da laufend Ausschreibungen zu Fördermaßnahmen veröffentlicht werden.

Allgemeine Fragen zur Aktionslinie A und B:

Gibt es Vorgaben bezüglich privater Co-Finanzierungen von Projekten?

Nein, gibt es keine, allerdings werden Kooperationen zwischen öffentlichen und privaten Trägern in Rahmen der Bewertung mit Punkten belohnt. Im Beschluss der Landesregierung vom 11. Jänner 2022 ist die Punktebewertung angeführt. Die Gemeinden sind eingeladen, diese bei der Formulierung der Projekte zu berücksichtigen.

Gibt es auch Mittel für Bibliotheken?

Es ist vom Kulturministerium eine Förderschiene für die Digitalisierung von Bibliotheken vorgesehen. Infos dazu auf der Homepage Italia Domani.

An wen kann man sich für die Projekterstellung bzw. Vorüberprüfung wenden?

Informationen zu den Aktionslinien A und B werden von den Landeskulturabteilungen und vom Gemeindenverband erteilt. Vorüberprüfungen sind jedoch nicht vorgesehen. Gemeindenverband-Präsident Schatzer empfiehlt den Gemeinden externe Hilfe durch ein Projektbüro zu suchen.

Wie detailliert muss die Machbarkeitsstudie sein?

Laut Vorgaben des Kulturministeriums muss die Machbarkeitsstudie auf die urbanistisch-technischen Gegebenheiten der Gemeinde auf die wirtschaftliche Umsetzbarkeit des Projektes und auf die urbanistischen und verwaltungstechnischen Aspekte eingehen. Ci si può attenere come traccia ai requisiti elencati nella modulistica della Linea B.

Wie wird das Kriterium der Abwanderung belegt?

Durch Daten der Volkszählungen der Jahre 1971, 1981, 1991 und durch Daten des Astat.

Können Kulturhäuser errichtet oder saniert werden? Gilt auch hier das Prinzip der abwanderungsgefährdeten Gemeinde?

Für Kulturhäuser gibt es eine eigene Förderlinie für die energetische Sanierung von Kultursälen des Kulturministeriums (siehe Italia Domani - <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficientza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/>)

Müssen die Projektvorschläge der Linie A Ausgaben von 20 Mio.€ erfassen?

Die 20 Millionen € sind der Höchstbetrag, der vom Kulturministerium zur Verfügung gestellt wird. Aus den Unterlagen des Ministeriums geht keine zwingende Mindestausgabe hervor.

Aktionslinie B:

Dürfen sich für die Förderlinie B nur jene Gemeinden bewerben, die von Abwanderung betroffen sind?

Grundsätzlich ja. Es sollen benachteiligte Gebiete mit wertvollen Kultur- und Landschaftsgütern aufgewertet werden, die eine soziale, wirtschaftliche und kulturelle Aufwertung anstreben.

Werden pro Provinz/Region nur 2 Projekte berücksichtigt?

Dies ist nicht zwingend festgeschrieben. Allerdings reichen die zur Verfügung gestellten Mittel vom Kulturministerium durchschnittlich für 2 Projekte für das Land Südtirol. Hat eine Gemeinde ein gutes Projekt, soll sie es auf jeden Fall einreichen.

Sind Mindest-und Höchstausgaben für die Projekte vorgesehen?

Es wird auf die Bestimmungen von Art. 3, Abs.2 des Avviso Pubblico verwiesen:

2. Fermo restando l'obbligo di conseguimento di milestone e target associati all'intervento e della normativa in tema di aiuti di Stato, eventuali risorse residue, conseguenti a richieste inferiori da parte dei Comuni, potranno essere utilizzate per il finanziamento:

- i. di ulteriori proposte pervenute;
- ii. per incrementare la quota destinata al sostegno delle imprese dei borghi selezionati (procedura centralizzata).

Kann die Gestaltung eines Dorfzentrums Gegenstand der Förderung durch die Linie B sein?

Falls der Ortskern von historischer Bedeutung und von Abwanderung betroffen ist, können auch diese Maßnahmen Gegenstand dieser Förderung sein.

Können sich auch drei Gemeinden zusammenschließen und ein Projekt für die drei Gemeinden mit der Linie B einreichen? Welche Kriterien wären da zu beachten?

Ja, es können sich bis zu drei Gemeinden für ein Projekt der Linie B zusammenschließen. Die Kriterien ändern sich nicht.

Die Vereinbarungen zwischen Gemeinden können benachbarte Gemeinden oder Gemeinden im Land, die die gleichen Themen, behandeln.

Soggetti richiedenti/soggetti attuatori ammissibili

1. Le candidature per il finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale possono essere presentate da Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un massimo di tre Comuni, compreso il comune proponente e capofila) con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti. Le aggregazioni di Comuni possono riguardare Comuni limitrofi o Comuni ricadenti nella medesima regione che condividono medesimi tematismi. (Einwohner Gemeinde A+B+C = max 5.000 Einwohner)
 2. Nel caso di aggregazioni di più Comuni, a pena di esclusione dell'intera aggregazione in ogni Comune deve essere presente un borgo storico, come definito all'articolo 1. (Jede Gemeinde muss über ein historisches Dorf verfügen)
 3. Nel caso di aggregazioni di più Comuni la candidatura deve essere presentata dal Comune che assume il ruolo di proponente e capofila.
 4. Ogni Comune – sia capofila che aggregato – può presentare un'unica candidatura, pena l'esclusione di tutte le candidature.
 5. Il Comune proponente è l'unico referente nei confronti del Ministero della Cultura per tutti gli aspetti amministrativi, di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi e delle relative spese ed è l'assegnatario delle risorse finanziarie attribuite al Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale.
 6. A pena di esclusione, i Comuni che intendono presentare domanda di finanziamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della candidatura:
 - a. la popolazione residente del singolo Comune proponente deve essere inferiore o uguale a 5.000 abitanti, come risultante dall'ultimo aggiornamento dei dati Popolazione ISTAT residente al 31.12.2020;
 - b. in caso di domanda di partecipazione presentata da Comuni in forma aggregata, la popolazione residente complessiva di tutti i Comuni aggregati (compreso il Comune capofila) deve essere inferiore o uguale a 5.000 abitanti, come risultante dall'ultimo aggiornamento dei dati Popolazione ISTAT residente al 31.12.2020.
- Der Beitrag von 1,6 Mio wird dann für jede Gemeinde um 30% erhöht, insgesamt 1,6 Mio + 30% + 30% für die beiden zusammengeschlossenen Gemeinden.

Weitere Fragen/Antworten zu diesen Themen stehen auf der Seite vom Ministerium zur Verfügung. Hier eine kurze Auswahl:

Siamo un Comune nato dalla Fusione nel 2014 di tre piccoli Comuni, tutti e tre con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Il Comune, ad oggi, conta 7640 residenti e ci chiediamo se esiste qualche deroga (essendo Comune di recente Fusione) che ci possa permettere di partecipare al bando in oggetto, riservato solo a Comuni più piccoli.

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, dell'Avviso, le candidature per il finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale possono essere presentate da Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un massimo di tre Comuni, compreso il Comune proponente e capofila) con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti. Come previsto dal successivo paragrafo 6 del citato articolo, a pena di esclusione, la popolazione residente del Comune proponente (ovvero, in ipotesi di partecipazione in aggregazione, la popolazione residente complessiva di tutti i Comuni aggregati) deve essere inferiore o uguale a 5.000 abitanti all'ultimo aggiornamento dei dati Popolazione ISTAT residente al 31.12.2020.

Sono considerati Borghi Storici anche i Centri storici di Comuni con più di 5000 abitanti ma con meno di 5000 abitanti residenti in zona omogenea A con caratteristiche identitarie riconosciute e coerenti con la forma urbana originaria?

Negli avvisi e bandi similari era stato ampliato il campo di azione anche ai comuni: "fino a 10.000 abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO) ai sensi dell'art. 2 lett. A) del decreto ministeriale n. 1444/1968 e successive modifiche".

Per la definizione di "borgo storico" si rinvia alla precedente FAQ n. 7.

Ai fini del presente avviso possono presentare domanda solo i Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un massimo di tre Comuni, compreso il Comune proponente e capofila) con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti come risultante dall'ultimo aggiornamento dei dati Popolazione ISTAT residente al 31.12.2020.

È necessario allegare alla proposta descrittiva la progettazione tecnica degli interventi? Se sì, quale livello è richiesto (progetto di fattibilità oppure definitivo oppure esecutivo)?

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 9 dell'Avviso, il Comune proponente deve allegare la proposta descrittiva del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale redatta in conformità e rispondenza al "Format di Proposta descrittiva del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale" allegato all'Avviso.

Nella sezione 3.1.2 - Cronoprogramma procedurale dell'intervento del citato Format – del predetto format, il Comune proponente dovrà descrivere le fasi principali di attuazione dell'intervento, indicando l'effettivo stato di avanzamento della progettazione (in ipotesi di lavori: progetto di fattibilità tecnico-economica, approvazione progetto definitivo, approvazione progetto esecutivo). Ne consegue che ai fini della presentazione della domanda di finanziamento non è necessario un livello minimo di progettazione, fermo restando che l'esistenza di una progettazione a livello almeno di fattibilità tecnico-economica pare comunque opportuna, sia al fine dell'individuazione (ancorché di massima) dell'intervento a realizzarsi, sia al

fine della quantificazione (sempre ancorché di massima) dei costi dell'intervento richiesto a finanziamento (in particolare, in ipotesi di lavori).

A tale proposito, si evidenzia inoltre che:

il livello di progettazione dichiarato nella proposta costituisce un elemento di valutazione della stessa ai sensi dell'art. 8, paragrafo 4, ambito D, dell'Avviso, avuto riguardo all'effettiva coerenza con le tempistiche di attuazione previste indicate nella medesima proposta (nell'ambito delle tempistiche massime di realizzazione di cui all'art. 6 dell'Avviso); - a termini dell'art. 16 dell'Avviso, in nessun caso saranno ammesse modifiche del Progetto finanziato non rispondenti ai vincoli/condizioni specificate al paragrafo 3 del medesimo articolo

È giuridicamente ammissibile considerare attuatori i soggetti che partecipano nel corso dei mesi alla co-progettazione? Quindi, i soggetti che co-progettano (pubblico-privati) saranno gli stessi ad eseguire opere, interventi e altro se il progetto vince il bando del MiC (come previsto dall'Avviso art. 10, paragrafo 11, lett. b)?

Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 10 e 11, dell'Avviso, soggetti attuatori possono essere solo i Comuni (proponente o aggregati), i quali possono attuare gli interventi o direttamente o per il tramite di altri soggetti pubblici, ovvero "soggetti privati, selezionati in conformità della normativa vigente, attraverso accordi di cooperazione in partenariato speciale pubblico-privato".

In merito alla modulistica da consegnare oltre all'allegato A, troveremo dei prestampati da compilare all'interno dell'applicativo o bisogna scriverli e compilare ex novo?

La modulistica da compilare per la presentazione della domanda di finanziamento è esclusivamente quella prevista dall'Avviso e disponibile sulla pagina del Ministero della Cultura dedicata all'Avviso (<https://cultura.gov.it/borghi>)

In riferimento all'art. 4, paragrafo 13: Eventuali partnership pubbliche e private, diverse dai soggetti attuatori, che corredino la candidatura possono avvenire tramite un cofinanziamento in kind (es. attività di comunicazione, ecc.)?

Nulla osta a che alcune delle attività siano cofinanziate in kind. Ovviamente, dette attività non possono essere finanziate a valere sulle risorse dell'Avviso e, in ogni caso, anche il cofinanziamento in kind deve avvenire nel rispetto delle disposizioni pubbliche di riferimento avuto riguardo alla natura dei soggetti, all'oggetto delle attività da svolgere e alla procedura di affidamento e selezione dei partner.

Si chiede se è possibile presentare progetti sui quali sia già stato ottenuto un contributo per le spese di progettazione.

Al contributo concesso sulla base dell'Avviso è possibile aggiungere altri finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, a condizione che tale contributo non copra lo stesso costo, nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.

In riferimento alla frase "Le aggregazioni di Comuni possono riguardare Comuni limitrofi o Comuni ricadenti nella medesima regione che condividono medesimi tematismi" contenuta nell'art. 4 dell'Avviso pubblico, potreste gentilmente chiarire il significato da attribuire al termine "tematismi".

Ai fini del presente Avviso l'aggregazione di Comuni deve avere in comune un elemento storico, artistico, architettonico, culturale, sociale ecc. (tematismo), che consente di presentare una proposta unica avuto riguardo e in rispondenza alle finalità enunciate nell'art. 1 dell'Avviso, fermo restando che l'intervento "mira a realizzare interventi finalizzati a:

- i) recupero del patrimonio storico, riqualificazione degli spazi pubblici aperti (es. eliminando le barriere architettoniche, migliorando l'arredo urbano), creazione di piccoli servizi culturali anche a fini turistici;
- ii) favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite guidate;
- iii) sostenere le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volte a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio".

Siamo un Comune che, in partenariato con un gruppo di partner pubblico/privati, è risultato vincitore dell'avviso Borghi in Festival dello scorso anno. Costituisce questo una limitazione per la partecipazione a questo Avviso oppure rappresenta una possibile premialità? Nell'Avviso si fa riferimento ad accordi tra pubblico e privato. Noi come gruppo di partner (3 Comuni, una impresa culturale, un consorzio e un marchio di prodotti), indipendentemente dall'Avviso, stavamo lavorando per costituire un patto di collaborazione o un protocollo di intesa. Ci sono forme di partenariato da voi preferibili ed indicate? Un patto di collaborazione o un protocollo di intesa possono essere considerati come accordo giuridicamente rilevante tra i partner e adatto per la partecipazione all'Avviso?

Al contributo concesso sulla base dell'Avviso è possibile aggiungere altri finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, a condizione che tale contributo non copra lo stesso costo, nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241. Quanto alle forme di partenariato pubblico-privato e agli impegni dei partner (pubblici e privati) si rinvia all'art. 4, paragrafo 13, dell'Avviso, nonché ai criteri di cui all'ambito C, n. 1, 2 e 3, dell'art. 8, dell'Avviso. Si rinvia inoltre alla precedente FAQ n. 59.2.

Nel caso di interventi su beni culturali è necessario un preventivo assenso dei beni culturali in fase di presentazione del progetto o tale assenso può essere posteriore alla eventuale assegnazione?

Nel Sezione 3, "Descrizione dei singoli interventi compresi nelle diverse Linee di Azione del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale", punto 3.1.1, del "Format di Proposta descrittiva del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale" allegato all'Avviso, devono essere indicate le autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione dell'intervento, specificando anche se dette autorizzazioni sono già state acquisite o devono essere ancora acquisite e, ricorrendo detta ultima ipotesi, indicando le relative tempistiche previste.

Nel caso di interventi che siano stati già presentati ad altri bandi o il cui finanziamento sia già in parte ottenuto grazie ad altri contributi è possibile inserirli? Nel caso sia possibile inserirli è possibile specificare nel piano economico quale sarebbe la parte coperta dal presente bando e quale dalle altre fonti?

Al contributo concesso sulla base dell'Avviso è possibile aggiungere altri finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, a condizione che tale contributo non copra lo stesso costo, nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241. Ove presenti altri contributi, è opportuno darne evidenza nella proposta specificando i costi cui gli stessi si riferiscono.

Si chiede se tutti gli elementi che concorrono a formare il punteggio, relativi alla tabella presente nel bando all'art. 8, debbano essere oggetto di interventi del Progetto presentato ovvero se sia sufficiente la loro sola presenza.

Gli elementi di cui all'art. 8, paragrafo 4, ambito B, n. 1, dell'Avviso devono essere descritti nella Sezione 1, "B – Caratterizzazione culturale e turistica del Comune (o dei Comuni se in forma aggregata)", del Format di Proposta descrittiva del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale" allegato all'Avviso e ai fini del punteggio, è sufficiente la loro presenza.

Potrebbero essere ammesse a finanziamento le opere di completamento di una casa di riposo per anziani di proprietà comunale, servizio assente nel Comune indicato, ed in caso di risposta affermativa, quale dovrebbe essere il livello di progettazione per poter concorrere al finanziamento.

In via preliminare si precisa che esulano dai quesiti di carattere generale riscontrabili a termini dell'art. 20, paragrafo 2, dell'Avviso, quesiti non relativi alle disposizioni dell'Avviso, ovvero che presuppongono valutazioni e analisi di merito. Si precisa comunque che l'Avviso è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento. Quanto al livello minimo di progettazione si rinvia alla precedente FAQ n. 2, già pubblicata sul sito del Ministero della Cultura

Nel caso di raggruppamenti di più comuni (3 comuni), ricadenti in diverse province della stessa regione, il punteggio relativo al requisito di cui al punto B.2 (Tasso di turisticità, densità ricettiva, indice di domanda culturale), è da considerarsi attribuibile anche se uno solo dei comuni verifica la condizione?

In ipotesi di domanda di partecipazione presentata da due o tre Comuni in forma aggregata devono assumersi a riferimento, distintamente per ogni indicatore, i valori riferiti al Comune che consente la determinazione del punteggio più elevato. In tal caso, in sede di compilazione della domanda è necessario indicare il Comune che concorre alla determinazione del punteggio.

Il Sindaco del Comune di (omissis), e il Consiglio Comunale sperano quindi, che il progetto "Rivitalizzazione miniera omissis" verrà preso in considerazione per la misura nell'ambito di PNRR nonostante il numero di abitanti del Comune è sopra la soglia di 5.000. Vi preghiamo gentilmente di darci risposta prossimamente in modo da poter presentare la nostra domanda in tempo previsto.

In via preliminare si precisa che esulano dai quesiti di carattere generale riscontrabili a termini dell'art. 20, paragrafo 2, dell'Avviso, quesiti non relativi alle disposizioni dell'Avviso, ovvero che presuppongono valutazioni e analisi di merito.

Il requisito demografico previsto dall'Avviso non è derogabile.

L'Avviso, art. 6, specifica che dei 10 "interventi di valorizzazione di siti culturali e turistici", almeno 6 siano da ultimare entro giugno 2025, "tenuto conto di quanto sarà realizzato attraverso la linea di azione A di cui alle premesse". Ciò premesso si chiede di specificare cosa significhi tale riferimento alla "linea di azione A" di cui alle premesse che parrebbe riferirsi alla "linea di intervento A" dunque al bando finalizzato alla realizzazione dei 21 progetti, uno per Regione. Non si capisce, in altre parole, che relazione ci possa essere

tra gli interventi di valorizzazione del Progetto Locale di cui alla Linea di Intervento B e le progettualità di cui alla Linea di Intervento A.

Premesso che le questioni relative alla linea A della misura esulano dai quesiti di carattere generale riscontrabili a termini dell'art. 20, paragrafo 2, dell'Avviso, si precisa che ogni Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale deve prevedere che almeno 6 dei 10 (numero minimo) interventi di valorizzazione di siti culturali e turistici siano ultimati entro giugno 2025. Come precisato dall'art. 6, paragrafo 4, dell'Avviso, il rispetto dell'obiettivo di ultimazione di almeno 6 interventi entro giugno 2025 deve essere evidenziato nella relazione del Progetto e viene preso in considerazione al fine della valutazione di merito.